

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2002 n. 18 -

Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (N.D.R.: Rubrica così emendata da errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2002 n. 66.)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Ambito di applicazione

Articolo 2

Condizioni di organizzazione e funzionamento

Articolo 3

Indipendenza e autonomia tecniche del personale

Articolo 4

Incompatibilità e conflitto di interessi

Articolo 5

Rapporti con i mezzi di informazione

Articolo 6

Monitoraggio

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 14 marzo 2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;

Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Torna al sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro.

2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Torna al sommario

Articolo 2 - Condizioni di organizzazione e funzionamento

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attivita' di formazione ed aggiornamento permanente, nonche' un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei.

2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attivita' posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalita' acquisite.

3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilita' di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilita' dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attivita' lavorativa ad esse connessa.

4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignita' e professionalita' dei dipendenti, preconstituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Indipendenza e autonomia tecniche del personale

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalita', imparzialita' e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla [legge 27 luglio 2000, n. 212](#), e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria.

2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilita' e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.

3. Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.

4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilita' dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attivita' di servizio.

5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.

6. Il dipendente evita le attivita' che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacita' di adottare decisioni imparziali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Incompatibilita' e conflitto di interessi

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attivita' o prestazioni che possano incidere

sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.

2. Al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Rapporti con i mezzi di informazione

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Monitoraggio

In vigore dal 14 marzo 2002

1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro è informato il Ministro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)